



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG 6254455B88**

PER ACCETTAZIONE

1

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Durata del contratto
Art. 3	Riepilogo coperture assicurative
Art. 4	Corrispettivo del servizio
Art. 5	Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio
Art. 6	Svolgimento dell'incarico
Art. 7	Pagamento dei premi assicurativi
Art. 8	Tempi di esecuzione
Art. 9	Obblighi delle parti contraenti
Art. 10	Referente responsabile del servizio
Art. 11	Cauzione definitiva
Art. 12	Obblighi assicurativi a carico del Broker
Art. 13	Personale addetto al servizio
Art. 14	Riservatezza dei dati
Art. 15	Divieto di cessione del contratto
Art. 16	Penali
Art. 17	Risoluzione del contratto
Art. 18	Esecuzione in danno
Art. 19	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 20	Notificazioni
Art. 21	Trattamento dei dati personali
Art. 22	Spese contrattuali
Art. 23	Foro competente
Art. 24	Rinvio

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo professionale consistente nell'attività di assistenza, consulenza e gestione dei servizi assicurativi dell'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti Università) finalizzato all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi. La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, attuativo della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di tre anni decorrenti dalla stipula dello stesso ovvero, nel caso di inizio della prestazione antecedente alla stipulazione del contratto, dalla data di presa in carico del servizio. L'Università si riserva, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza, di dare esecuzione anticipata al contratto ai sensi dell'art. 11, comma 9, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Università, si impegna a proseguire l'attività per un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

ART. 3 – RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE

A titolo indicativo si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze da intermediare con relative scadenze e premi:

Polizza	Premio annuo lordo	Scadenza
RCA Autoparco Rettorato	€ 8.723,50	01/01/2016
Cumulativa Infortuni	€ 32.037,00	21/01/2016
RTC/RCO	€ 86.595,00	21/01/2016
RC Patrimoniale Pubblica Amministrazione	€ 8.068,50	27/06/2016
Furto/Rapina/Portavalori	€ 16.750,00	01/08/2016
Kasco/Infortuni	€ 32.000,00	30/09/2016
Tutela Legale	€ 119.000,00	10/10/2016

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto non comporta oneri economici diretti a carico dell'Università in quanto la remunerazione spettante al Broker sarà a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

ART. 5 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi, e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Università e successiva predisposizione del piano per la gestione dei rischi;
- b) analisi delle polizze assicurative esistenti ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;

- c) aggiornamento dei contratti in essere in relazione alle esigenze dell'Università e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo e delle novità proposte dalle Compagnie Assicuratrici;
- d) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
- e) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- f) fornire consulenza nella redazione degli atti di gara (in particolare la predisposizione dei capitolati d'oneri e modulistica connessa) per l'affidamento dei servizi assicurativi, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi: detti atti dovranno essere strutturati in base alle reali necessità dell'Università ed essere messi a disposizione dell'Università non oltre 30 giorni dalla data di avvio del servizio;
- g) assistenza e consulenza nelle vari fasi di espletamento delle procedure di gara, di valutazione delle offerte di assicurazione e di stipula dei contratti assicurativi, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documenti di perfezionamento delle polizze in capo all'Università;
- h) verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto al capitolato prima della trasmissione all'Università per la sottoscrizione, non oltre 15 giorni prima della decorrenza della polizza;
- i) supporto alla gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Università, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto dell'Università;
- l) gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo di durata dell'incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri, con assistenza settimanale nelle varie fasi di trattazione, controllando l'adempimento delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze;
- m) gestione, secondo le medesime modalità descritte nella precedente lett. l), dei sinistri attivi e passivi verificatisi prima della data di conferimento dell'incarico e pendenti alla data medesima, ancorché già di competenza del broker precedentemente incaricato;
- n) a seguito di richiesta dell'Università, fornire tempestivamente un report informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione dei contatti intercorsi tra il Broker e la compagnia assicuratrice;
- o) consulenza e assistenza continua in merito ad ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio, da prestare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta dell'Università, previo congruo preavviso in relazione all'urgenza della questione prospettata;
- p) elaborazione di un report quadrimestrale inerente l'andamento dei sinistri denunciati, senza seguito, liquidati e relativo importo, in trattazione e importo posto a riserva, corredato da valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative;
- q) predisposizione di pareri in materia assicurativa a seguito di richiesta dell'Università;
- r) formazione e aggiornamento, almeno tre volte l'anno nella sede dell'Università, del personale dell'Università (almeno cinque unità) che collabora alla predisposizione e gestione dei contratti assicurativi, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Università, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;

s) elaborazione di un rapporto semestrale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui alla precedente lettera b), evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.

Ogni altro servizio offerto dal concorrente in sede di gara.

L'Università autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici; si impegna a segnalare al Broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Università, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Università.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Università né può impegnare la stessa se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Università.

In particolare, per la formulazione della disdetta, il Broker dovrà comunicare all'Università il termine per la proposizione della stessa con almeno 30 giorni di anticipo, predisponendo la relativa comunicazione.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Università l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'Università autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

ART. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.

L'Università provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia Assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 8 – TEMPI DI ESECUZIONE

L'avvio del servizio oggetto del presente appalto dovrà avvenire entro il termine contrattualmente stabilito, così come previsto al precedente articolo 2, pena l'applicazione di penalità di cui al successivo articolo 16.

La documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dovrà essere messa a disposizione dell'Università da parte del Broker non oltre 30 giorni dalla data di avvio del servizio.

Le attività di cui al precedente articolo 5, che verranno effettuate dal Broker a seguito di richieste specifiche dell'Università, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

ART. 9 – OBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI.

Il Broker si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, nell'esclusivo interesse dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di questa ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall'Università;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione dell'Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- a cooperare sia con il Broker cessante che con il Broker subentrante alla scadenza dell'appalto, per dare in ogni caso piena ed integrale attuazione al passaggio di portafogli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

L'Università si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale si rapporta, per conto dell'Università, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.

ART. 10 – REFERENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Broker aggiudicatario dovrà confermare, prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto, il nominativo del responsabile del servizio con gli estremi di iscrizione all'albo dei broker ex legge 792/1984 e D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., cui competerà il ruolo di interlocutore con l'Università per ogni questione inerente l'esecuzione del contratto.

Il Referente dovrà essere di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che ne regolano lo svolgimento, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

L'Università si rivolgerà a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Broker.

Il Referente si obbliga a recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione universitaria, qualora la medesima formulasse apposita richiesta motivata in tal senso.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.

Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del Referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Broker aggiudicatario è tenuto a prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'Università, un deposito cauzionale definitivo, calcolato per l'intera durata del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione, da presentarsi in originale, potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La cauzione dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Università non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 c.c.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Università, senza alcuna riserva.

Ai sensi dell'art. 75, com. 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di raggruppamento, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al disciplinare di gara, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dall'Università, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 12 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL BROKER

Il Broker, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio del presente capitolato.

A tale scopo il Broker dovrà stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa per negligenze o errori professionali di cui agli artt. da 110/112 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., avente la stessa durata del contratto con un massimale unico di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Resta inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo.

L'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentati da terzi nei confronti dell'Università per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Broker oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo del Broker stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo articolo 17.

ART. 13 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Broker aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

Il Broker aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Il Broker aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 14 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà coscienza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso dell'Università.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Pena l'immediata risoluzione del contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno, è fatto espresso divieto al Broker di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto che verrà stipulato.

ART. 16 – PENALI

In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l'Università si riserva di applicare una penale giornaliera di euro 1.000,00. Il massimo ritardo ammesso è di 15 giorni. Ove il predetto ritardo superi i 15 giorni, è facoltà dell'Università di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e del successivo articolo 17.

Per quanto riguarda le violazioni e inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio da parte del Broker, l'Università si riserva di applicare le seguenti penali:

- mancata produzione delle comunicazioni e della documentazione di cui al precedente articolo 5 (a titolo esemplificativo: documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, documenti da presentare a seguito di richieste specifiche dell'Università, avvisi di scadenza): l'Università applicherà – per le prime due infrazioni – una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo; la terza infrazione costituirà oggetto di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato, con particolare riguardo all'art. 5 richiamato dall'art. 8: l'Università potrà applicare una penale commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, e secondo i principi di graduazione della violazione e di proporzionalità, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00, per ogni disservizio rilevato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale il Broker avrà facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre sette giorni dalla data di contestazione, ferma restando in ogni caso l'applicazione della penalità nella misura indicata.

Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della garanzia versata, con obbligo del Broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Università si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di inadempienza del Broker rispetto agli obblighi previsti dai precedenti articoli 5, 7 e 8 o per gravi violazioni di disposizioni di legge, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di brokeraggio assicurativo.

Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto:

- nel caso di omessa stipula da parte del Broker della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in violazione del precedente art. 12;
- mancato reintegro della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 11 che sia stata escussa anche parzialmente;
- subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Broker nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 15 giorni decorrenti dal primo giorno successivo al termine di cui al precedente articolo 8;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto contrattuale;
- nel caso in cui venga meno l'iscrizione del Broker al R.U.I. (Sezione B);
- nel caso di scioglimento o liquidazione o fallimento della società di brokeraggio o di ammissione della stessa procedure concorsuali in genere;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali (quali ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, nella redazione dei capitolati tecnici necessari per la scelta delle compagnie assicuratrici, servizio non conforme alle prescrizioni del presente capitolato e agli altri elaborati di gara nonché all'offerta del Broker).

In caso di risoluzione anticipata ai sensi del presente articolo e qualora l'Università ne faccia richiesta, il Broker si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto per un periodo massimo di 180 giorni al fine di consentire all'Università di individuare il nuovo Broker.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta prescritti dalla normativa suddetta.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal "Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti pubblici), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte del Broker dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Università ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di

legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

ART. 20 – NOTIFICAZIONI

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto d'appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato dal Broker aggiudicatario, con valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del contratto saranno trattati dall'Università ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse, imposte e gli oneri inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del Broker aggiudicatario.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente il Foro di Messina.

ART. 24 – RINVIO.

Per quanto non diversamente previsto dal presente capitolato e dalle clausole tutte riportate nei documenti di gara, trovano applicazione le leggi vigenti in materia e le norme del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

PER ACCETTAZIONE

10
